

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01989/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2021, proposto da

Comune di Santa Maria di Licodia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Maria Tomarchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Caronda 482;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Mariano Stabile 182;

nei confronti

Comune di Basicò, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. 27615 S6 del 14.07.2021, con la quale l'Assessorato dell'Energia

e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ha comunicato che il Comune di Santa Maria di Licodia non è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta”, del D.D.G. n. 501 del 3.06.2021 e delle tabelle ad esso allegate, portato a conoscenza del Comune con la suddetta nota, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020 Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta”, della scheda dei parametri di valutazione n. 91, con la quale la Commissione di Valutazione ha attribuito il punteggio complessivo di 49,13 ed, ove occorra, dell'Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta”, approvato con D.D.G. n. 541 del 27.05.2019, nella parte in cui ha individuato i criteri di attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria, del D.D.G. n. 1688 del 31.12.2020 , con il quale sono state approvate le “Graduatorie provvisorie delle operazioni ammesse e finanziabili” a valere sull'Avviso Pubblico – Azione 6.1.2 del PO FESR 2014-2020, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello stato per le Amministrazioni regionali intimato;

Vista l'ordinanza n. 763/2021 di rigetto della domanda cautelare, confermata in appello dal C.G.A: con ordinanza n. 76/2022;

Vista la memoria dell'Avvocatura erariale del 09/02/2024;

vista la memoria di parte ricorrente del 13/02/2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Roberto Valenti e udita l'Avvocatura erariale, come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente si duole dell'illegittimità degli atti gravati relativi alla non ammissibilità dell'istanza del Comune di finanziamento per la realizzazione e/o ampliamento dei centri comunali di raccolta dell'ambito del PO FERS Sicilia 2014/2020, Asse prioritario 6 – Obiettivo specifico 6.1 – Azione 6.1.2.;

Considerato che con lo stesso ricorso si impugna, altresì, per quanto di interesse, la relativa graduatoria di cui al D.D.G. n. 501/2021, il D.D.G. n. 541/2019 (nella parte in cui ha approvato i criteri di attribuzione dei punteggi) e il D.D.G. n. 1688/2020 di approvazione della graduatoria provvisoria;

Considerato che parte ricorrente ha intimato, quale unico controinteressato, il Comune di Basicò, collocato alla posizione n. 42 della graduatoria impugnata quale ultimo Comune che ha presentato istanza ammesse a finanziamento, ancorché allo stato non finanziabile rispetto alla soglia di disponibilità del capitolo prevista nella stessa tabella;

Ritenuto che in sede cautelare la domanda di sospensione è stata rigettata con ordinanza n. 763/2022 (confermata in appello con ord. n. 76/2022) con la seguente motivazione:

“a) il ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione deficitaria è precluso dalla tassativa previsione del punto 4.1, § 7 dell'Avviso pubblico relativo all'Azione 6.1.2. del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 541 del 27.05.2019, secondo cui “La documentazione non è integrabile

da parte dell'ente richiedente successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa", e tale previsione non è stata impugnata dalla parte ricorrente;

b) non emerge con assoluta evidenza la previsione nel progetto di procedure automatizzate di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, anche in considerazione della estrema sommarietà nell'illustrazione del relativo motivo di censura, rinviante a una estesa documentazione tecnico-amministrativa di oltre 800 pagine senza alcuna evidenziazione in ricorso dei passaggi salienti e pertinenti";

Considerato, quanto al profilo sub. a), ad un più approfondito esame proprio dell'odierna fase di merito, che punto 4.3, § 6 (pag. 14) dell'Avviso pubblico relativo all'Azione 6.1.2. del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 541 del 27.05.2019 prevede testualmente:

"6. La documentazione obbligatoria, descritta al precedente comma 1, non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa, salvo i casi in cui può essere attivato il soccorso istruttorio, quale istituto generale del procedimento amministrativo, ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90. Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di soccorso istruttorio recate dall'art.83 Dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)";

Ritenuto che alla stregua delle sopra indicata ulteriore previsione dell'Avviso pubblico (punto 4.3, § 6, pag. 14) alcuni dei profili di doglianza proposte dalla parte ricorrente potrebbero risultare fondati relativamente al mancato esercizio del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione intimata;

Considerato che dall'eventuale accoglimento *in parte qua* del ricorso la pronuncia potrebbe incidere sulla posizione di ulteriori soggetti graduati non intimati con il ricorso in esame;

Ritenuto quindi necessario integrare il contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm. nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento, ancorché parziale, del ricorso;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio

entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di dover fissare per l'ulteriore proseguo l'udienza pubblica del 10 luglio 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini indicati in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione l'udienza pubblica del 10 luglio 2024, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Viola Montanari, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO